

TRIBUNALE ROMA
(ORDINANZA)

21 NOVEMBRE 1996

GIUDICE DESIGNATO: OLIVIERI

PARTI: VULCANO, MEOGROSSI,

VULCANO

(Avv. Mereu, Gentile, Mereu)

RAI - RADIOTELEVISIONE

ITALIANA S.P.A.

(Avv. Esposito)

Rappresentazione televisiva dopo oltre vent'anni di fatti di cronaca • Legittimo esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero • Interesse sociale alla conoscenza e alla critica di fatti di particolare rilievo sociale • Insussistenza dell'interesse sociale alla rievocazione della vita privata dell'imputato • Diritto all'oblio dei familiari estranei al caso giudiziario.

La rievocazione televisiva dopo oltre vent'anni di un fatto di cronaca giudiziaria per sottoporlo alla riflessione critica del pubblico costituisce esercizio legittimo della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di critica e dello jus narrandi.

La riproduzione di vicende attinenti alla vita privata del condannato è suscettibile di produrre un danno ingiusto al diritto all'oblio dei familiari in difetto di un interesse pubblico attuale alla conoscenza di tali vicende.

1. **L**a eccezione sollevata dalla RAI (difetto di legittimazione processuale della minore Grazia Vulcano) è infondata. Dalla instestazione del ricorso *ex art. 700 c.p.c.* risulta, infatti, la *contemplatio domini* avendo espressamente dichiarato Meogrossi Giuliana di agire anche « nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore ». Quanto all'eccepito difetto dello *ius postulandi* in capo ai difensori — sempre con riferimento alla minore — non avendo la madre sottoscritto la procura *ad litem* anche nella predetta qualità, deve essere rilevato come l'esatta portata della procura alle liti, se conferita con sottoscrizione della parte in calce all'atto, ben può individuarsi in relazione al complessivo tenore dell'atto stesso essendo riferibili, in tal caso, le dichiarazioni in esso contenute direttamente alla parte (per l'accertamento della validità della procura *ad litem* con riferimento al contesto dell'atto: Cass. III, 21 marzo 1970 n. 767; Cass. III, 15 dicembre 1980 n. 6503; Cass. sez. lav., 18 luglio 1987 n. 6339): risultando inequivoca, per quanto rilevato sopra, la volontà della Meogrossi di agire in giudizio anche a tutela del diritto della figlia minore, la eccezione va rigettata.

2. Con la domanda cautelare i ricorrenti non intendono contestare la titolarità della paternità dell'opera creativa né la titolarità dei diritti esclusivi di sfruttamento economico dell'opera stessa (artt. 44-46 legge 22 aprile 1941 n. 633), ma intendono agire in sede cautelare a tutela dei propri diritti inviolabili della persona previsti dall'art. 2 della Costituzione invocando un provvedimento inibitorio della trasmissione dello sceneggiato indicato in premessa e cioè di una condotta — asserita illecita — riferibile in via esclusiva alla RAI la quale soltanto, pertanto, assume la veste di parte necessaria nel presente procedimento quale naturale destinataria — nella ipotesi di accoglimento del ricorso — dell'ordine del giudice (appare evidente infatti, in relazione al *petitum*, come soltanto la RAI — e non certo alcuno dei soggetti rispetto ai quali è stata richiesta la integrazione del contraddittorio — è in grado di dare attuazione all'eventuale provvedimento inibitorio). Non è, dunque, configurabile nella specie un litisconsorzio necessario tra la RAI ed i soggetti individuati dall'art. 44 legge aut. i quali potranno comunque far valere le proprie eventuali ragioni risarcitorie intervenendo nel giudizio di merito.

3. Quanto alla riunione dei procedimenti cautelari la stessa non trova giustificazione attesa la diversa posizione che rispetto alla vicenda processuale assumono Vulcano Marino e gli attuali ricorrenti.

4. Venendo a trattare del merito si rileva che la inibitoria richiesta dai ricorrenti viene invocata in relazione alla paventata violazione dei diritti della personalità ed al conseguente pregiudizio psichico ed economico che la « riproposizione al pubblico delle vicende dolorose di cui il Vulcano è stato protagonista » arrecherebbe, rispettivamente, alla minore ed alla famiglia della Meogrossi, faticosamente emancipatasi dai drammatici trascorsi (la Meogrossi venne anche condannata nel 1979, in concorso con il Vulcano, per il reato di interesse privato in atti di ufficio). In particolare asseriscono i ricorrenti di essersi da tempo trasferiti in un piccolo centro della Toscana dove la Meogrossi — separatasi dal marito, Vulcano Marino, da oltre dieci anni — insieme ai figli ha ricostruito un ambiente affettivo e sociale affermandosi come esercente la professionale legale, e che la positiva immagine sociale acquisita in tale ambiente dai membri della famiglia rimarrebbe irrimediabilmente pregiudicata dalla propalazione di notizie relative a fatti penali da ritenersi ormai privi, dato il tempo trascorso, di interesse sociale.

5. Se il pericolo di danno prospettato dai ricorrenti appare chiaramente evidenziato nel ricorso più complessa è la individuazione del contenuto del diritto che si intende tutelare (genericamente connotato nello stesso ricorso come diritto a non subire pregiudizi psichici ed economici: successivamente ricondotto nelle note 12 novembre 1996 alla tutela della « identità personale » ed alla tutela della minore, « del suo sviluppo, del suo inserimento nel contesto sociale, garantito dall'art. 31 della Costituzione »; infine nel diritto alla riservatezza, alla immagine, alla identità personale — note di replica —).

Posto che i ricorrenti non lamentano che lo sceneggiato televisivo abbia fornito una rappresentazione non corrispondente alle loro qualità personali (da intendersi come convinzioni, comportamenti, modi di essere riferiti al soggetto) — dovendosi escludere quindi una lesione del diritto alla identità personale —, né che i fatti narrati siano lesivi della loro reputazione, la situazione giuridica della quale si invoca la tutela cautelare appare identificabile in quello che nei paesi anglosassoni è definito come « right to be let alone » e dalla giurisprudenza d'oltralpe come « droit à l'oubli » (diritto all'oblio). Il diritto all'oblio pur rientrando nel generale ambito di tutela riservata alla vita privata (privacy), che trova fondamento nell'art. 2 della Costituzione assume spiccata peculiarità rispetto al diritto alla riservatezza (che, come è noto, dopo una iniziale incertezza, ha trovato definitiva affermazione giurisprudenziale — Corte cost. 12 aprile 1973 n. 38; Cass. I, 27 maggio 1975 n. 2129, in *Foro it.*, 1976, col. 2895: sul presupposto di una generale tutela del riserbo ricavabile dal complesso normativo degli artt. 13, 14, 15 e 21 Cost. e degli artt. 10 cod. civ. 93-97, legge aut. —, ed espresso riconoscimento normativo — art. 8 comma 1 legge 4 agosto 1955 n. 848; art. 1 Convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981 ratificata con legge 21 febbraio 1989 n. 98; art. 8 u.c. legge 1° aprile 1981 n. 121; art. 24 comma 2 lett. d) legge 7 agosto 1990 n. 241; art. 7 comma 3 legge 8 giugno 1990 n. 142; art. 9 d.l. 6 settembre 1989 n. 322 —), in quanto, a differenza di questo, non è volto ad

impedire la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima dell'individuo e tenuti, fino ad allora riservati, ma ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottratti al riserbo) possano essere rievocati — nonostante il tempo trascorso ed il venir meno del requisito della attualità — per richiamare su di essi (e sui soggetti, altriomenti dimenticati, coinvolti in tali vicende) « ora per allora » l'attenzione del pubblico — sollecitato a fornire apprezzamenti e giudizi critici —, proiettando l'individuo, all'improvviso e senza il suo consenso, verso una nuova notorietà indesiderata (e ciò indipendentemente dal contenuto positivo o negativo che — in relazione alla natura dei fatti narrati — può assumere la considerazione sociale).

Nel caso di specie non sembra poi dubitabile che la rievocazione televisiva dei gravi fatti per i quali venne condannato il Vulcano e della vicenda sentimentale tra lo stesso e la Meogrossi (in relazione alle quali la ricorrente subì una condanna penale), ponendo alla attenzione del pubblico fatti-reato connotati da oggettivo disvalore sociale, possa incidere negativamente sul normale svolgimento delle relazioni sociali intrattenute dalla Meogrossi e dai suoi figli nell'ambiente in cui gli stessi vivono e svolgono le rispettive attività di studio e professionali.

6. L'equilibrio tra l'interesse dei ricorrenti ad « essere dimenticati » ed il confliggente diritto ad informare della concessionaria pubblica, che trova pari dignità costituzionale in quanto diretta espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), va ricercato nella esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati (ovvero nella utilità sociale della informazione) di fronte al quale l'interesse alla tutela della vita privata assume carattere recessivo.

L'accertamento di tale interesse non determina il rischio di una surrettizia « funzionalizzazione » della libertà fondamentale garantita dall'art. 21 della Costituzione non essendo diretto a selezionare il contenuto informativo (con riferimento ai programmi televisivi la Corte costituzionale ha chiaramente ribadito la unitarietà del diritto ad informare « così da includervi qualsiasi messaggio televisivo, vuoi informativo, vuoi culturale, vuoi comunque suscettibile di incidere sulla pubblica opinione »: sent. 13 luglio 1988 n. 826), quanto piuttosto a accertare che le notizie diffuse riguardino fatti relativi a persone che per i loro comportamenti, per le funzioni svolte, per la notorietà acquisita, richiamino su di sé « una comprensibile o oggettivamente apprezzabile attenzione della opinione pubblica » (Cass. pen. sez. V, 16 aprile 1993 Barile, in tema di diritto di critica) e per ciò stesso sottratte all'ambito di tutela accordata al riserbo.

L'accertamento del pubblico interesse alla conoscenza del fatto non viene meno in seguito alla divulgazione della informazione, ben potendo sussistere un tale interesse esclusivamente in dipendenza della attualità dell'evento narrato e più specificamente della effimera notorietà delle persone collegata a tale evento (cfr. Trib. Roma sent. 15 maggio 1995, in *Foro it.*, 1996, col. 2566).

7. In applicazione di tale criterio va riconosciuta la esistenza di un interesse pubblico attuale alla conoscenza del processo svoltosi nei confronti di Vulcano Marino.

Non sembra invero contestabile che al vicenda giudiziaria che vide protagonista il Vulcano ebbe una particolare risonanza nell'opinione pub-

blica del tempo (come peraltro riconosciuto dagli stessi ricorrenti) avuto in particolare riguardo ai temi evidenziati dal processo ed alla tesi difensiva dell'imputato (temporanea infermità mentale conseguente alla assunzione di un farmaco comunemente distribuito per la cura dell'insonnia). Il diritto a ricostruire in modo critico i fatti passati — sia pure con gli adattamenti propri dell'opera filmica — (*ius narrandi*) non può trovare limitazioni a causa del lungo tempo trascorso (il delitto risale al 1966 ed il Vulcano terminò di scontare la pena nel 1975) atteso l'interesse pubblico alla conoscenza di vicende — già oggetto di cronaca giudiziaria — che possono costituire motivo di riflessione critica su problematiche di attualità (delitti commessi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; assunzione incontrollata di farmaci apparentemente innocui: criteri di valutazione delle prove processuali).

8. Diversamente deve opinarsi con riferimento alla relazione sentimentale tra il detenuto Vulcano e la vice direttrice del carcere Meogrossi. È ben vero che i quotidiani dettero risalto durante il processo alla vicenda ma occorre rilevare che l'interesse pubblico alla conoscenza dei particolari della « love story » (come definita dai giornalisti dell'epoca) si giustificata in relazione alla — temporanea — notorietà acquistata dal Vulcano in virtù del processo che consentiva allora di attrarre nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca notizie relative anche ad aspetti della vita intima (come è noto l'ambito di tutela della riservatezza viene a ridursi in misura inversamente proporzionale al livello di pubblicità raggiunto dalla persona). Tale fama è successivamente venuta meno. I pochi articoli di cronaca, infatti, dedicati dopo il 1975 al Vulcano ed alla Meogrossi e concernenti fatti delittuosi diversi da quello fatto oggetto della trasmissione, non consentono oggi di attribuire al primo né, tantomeno alla seconda, quella notorietà che legittima l'attuale esigenza informativa del pubblico (anche con riferimento a fatti esterni al caso giudiziario e non legati alle tematiche ed alle questioni emergenti dal processo).

Non potendosi oggi riconoscere più al Vulcano la qualità di personaggio pubblico e venendo egli in rilievo (secondo il particolare assetto del programma televisivo inserito in un ciclo di trasmissioni aventi ad oggetto i « grandi processi ») soltanto in quanto protagonista del « caso giudiziario », ed essendo dichiaratamente il processo e non la vita dell'individuo Marino Vulcano (e della sua famiglia) che viene rievocato e proposto alla riflessione critica del pubblico, deve ritenersi ingiustificata, e quindi suscettibile di produrre un danno ingiusto al diritto all'oblio azionato dai ricorrenti in difetto di un interesse pubblico attuale alla conoscenza dei fatti, la rievocazione della relazione sentimentale intrattenuta durante il processo dal Vulcano con la Meogrossi, della notizia del successivo matrimonio e della nascita dei due figli Vulcano Giulio e Vulcano Grazia.

In particolare, relativamente alla prospettata lesione del « diritto della minore all'inserimento nella società », si osserva come non sembra possa ritenersi che un tale diritto possa avere una sua autonomia concettuale rispetto ai diritti della personalità ricompreso negli artt. 2 e 3 Cost. con riferimento alle tradizionali categorie di beni protetti (vita, salute, onore, nome, identità personale, reputazione, riservatezza). Ne consegue che, ove con tale locuzione si intenda lamentare il rischio di una lesione della reputazione della minore, lesione suscettibile di ostacolare i suoi rap-

porti sociali, detto pericolo risulta adeguatamente tutelato dalla esclusione dalla trasmissione di ogni riferimento alla minore stessa.

In parziale accoglimento del ricorso va, pertanto, inibita la trasmissione delle sequenze relative ai fatti indicati.

P.Q.M. — Visti gli artt. 669-*octies* e 700 c.p.c.

— ordina alla RAI s.p.a. di omettere dalla trasmissione dello sceneggiato « La parola ai giurati: Il caso Vulcano » le sequenze in cui compare Giuliana Meogrossi nonché di omettere ogni riferimento (voce fuori campo in chiusura di filmato) relativo al matrimonio di Marino Vulcano con Giuliana Meogrossi ed ai figli Vulcano Giulio e di Vulcano Grazia;

— fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine del 6 dicembre 1996.